



Delibera della Giunta Regionale n. 779 del 30/12/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord. del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE PER L'ANNO 2015 AI SENSI DEL D.LGS. N°116 DEL 30 MAGGIO 2008 E DM 30.3.2010

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. il d. lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE attuata con DPR 470/82, stabilisce nuove norme in materia di gestione, monitoraggio, classificazione e informazione delle acque destinate alla balneazione;
- b. le disposizioni di cui al citato DPR 470/82 cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014, ai sensi dell'art.17 c.1 del d.lgs. 116/08.

VISTO

il Decreto Interministeriale di attuazione del succitato d.lgs. 116/08 sottoscritto in data 30/03/10 che definisce i criteri per determinare e gestire il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche inerenti il controllo della qualità delle acque di balneazione.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 116/08 compete alla Regione:

- a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
- b) l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
- c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- d) la classificazione delle acque di balneazione;
- e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- g) le azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'art 15;

ATTESO che:

- a. ai sensi del citato art. 4 comma 1 lettera a) si deve procedere alla individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la stagione balneare 2015 entro la data stabilita del 1° marzo con contestuale trasmissione al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare.
- b. la classificazione di cui al precedente punto d) rientra nelle competenze regionali (art.4 d.lgs 116/08)
- c. la valutazione delle acque è effettuata sulla base della serie dei dati sulla qualità delle acque di balneazione relativa alla stagione balneare appena conclusa e alle tre stagioni balneari precedenti, con un set di dati comprendente almeno 16 campioni (d.lgs. 116/08 art.7, comma 2, lett.c, e comma 4);
- d. a seguito della valutazione (d.lgs. 116/08 art.7) le Regioni classificano ogni anno le acque secondo quattro classi di qualità: scarsa, sufficiente, buona, eccellente (d.lgs. 116/08 art.8, comma 1);
- e. per le acque di nuova individuazione o per le acque che è stato possibile riaprire alla balneazione a seguito dell'attuazione di misure di risanamento è assegnata la codifica "nuova classificazione", ovvero "acque nuove" per le quali non è ancora possibile determinare una classificazione, così come definito in tabella 2 dell'all. F del DM 30.3.2010 (Decreto attuativo del d.lgs 116/08) e nel Documento UE: "Definition of WISE - Bathing Water Quality Reporting under Directive 2006/7/EC" che le definisce come acque "new".;

- f. per le acque di “nuova classificazione”, sopra citate, la classificazione potrà essere effettuata solo al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni necessari alla valutazione della classe di qualità, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (d.lgs. 116/08 art.7, c.4, 5).

RILEVATO che

- a. l' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), quale struttura di supporto tecnico per la Regione Campania, ha provveduto alla valutazione e alla classificazione dei tratti di mare destinati alla balneazione con le modalità di cui all'art. 7, comma 2 del d.lgs. 116/08 i cui esiti sono stati comunicati con nota prot. n 72520 del 10/12/2014, recepita agli atti della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR con prot. 855134 del 16/12/2014, in riscontro alla richiesta regionale cfr nota prot. n. 793208 del 24 novembre 2014.

PRESO ATTO che

- a. le disposizioni di cui al DPR 470/82 cessano di avere efficacia (d.lgs 116/07 art.17 comma.1), ivi incluso il divieto temporaneo di balneazione ai sensi dell'art. 7 del citato DPR.
- b. le acque di balneazione in divieto temporaneo durante la stagione balneare 2014 per art. 7 del D.P.R. 470/82, per il cessare degli effetti di tale normativa sono nuovamente da destinare alla balneazione a decorrere dal 31 dicembre 2014 se non classificate scarse ai sensi della vigente normativa;
- c. nel principio di massima tutela del bagnante, per le suddette acque, essendo decaduto il succitato divieto temporaneo di balneazione, è opportuno istituire controlli con frequenza maggiore e prevedere eventuali campionamenti aggiuntivi di studio in corrispondenza di zone con potenziale rischio di inquinamento;
- d. le acque di cui ai precedenti punti sono individuate come “nuova classificazione” fino al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (d.lgs. 116/08 art.7, comma 4 e 5), necessari alla determinazione della classe di qualità;
- e. le acque di balneazione classificate come acque di qualità “scarsa” e, pertanto, vietate temporaneamente alla balneazione, devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 1, p.to 4 del d.lgs. 116/08, ovvero devono essere adottate le seguenti misure:
1. adeguate misure di gestione, incluso l'ordinanza di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
 2. individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo “sufficiente”;
 3. adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento.

RITENUTO che è necessario provvedere alla valutazione e classificazione delle acque di mare destinate alla balneazione secondo i criteri stabiliti dalla normativa in vigore come dalla allegata tabella, elaborata dall'ARPAC sulla base della elaborazione statistica dei risultati analitici delle ultime quattro stagioni balneari.

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

1. di valutare e classificare, ai sensi del d.lgs. 116/08 artt. 2 e 8, le acque di mare destinate alla balneazione per la stagione 2015 come da elenco allegato n.1 che è parte integrante del presente provvedimento definito “Classificazione delle acque di balneazione – Anno 2015” ;
2. di non poter procedere all'attribuzione della classe di qualità fino al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (d.lgs.

- 116/08 art.7, c.4 - 5) per le acque riaperte alla balneazione a seguito dell'attuazione di misure di risanamento;
3. di assegnare per le acque sopra citate al punto 2, nelle more del completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, la codifica "nuova classificazione", (cfr tabella 2 dell'all. F del DM 30.3.2010 e Documento UE: "Definition of WISE - Bathing Water Quality Reporting under Directive 2006/7/EC" definite come acque "new").
 4. di approvare l'elenco della classificazione delle acque di balneazione riportato nell'allegato n.1, che costituisce parte integrante del presente atto;
 5. di stabilire che le acque classificate "scarse" e, pertanto, vietate alla balneazione, devono essere normalmente monitorate ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 1 , p.to 4 del d. lgs. 116/08;
 6. di stabilire che le acque di balneazione vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e smi, se non classificate scarse ai sensi della vigente normativa, sono nuovamente destinate alla balneazione e codificate come "nuova classificazione", in seguito alla cessazione delle disposizioni del DPR 470/08 al 31 dicembre 2014 (d.lgs 116/08 art. 17);
 7. di stabilire che per le acque di cui al precedente punto 6, nel principio di massima tutela del bagnante, dovranno essere istituiti controlli con frequenza maggiore e dovranno essere previsti eventuali campionamenti aggiuntivi di studio in corrispondenza delle zone ad eventuale rischio di inquinamento;
 8. di rimandare ad un successivo ed apposito atto deliberativo l'elenco delle acque adibite e non adibite alla balneazione;
 9. di portare a conoscenza delle Amministrazioni Comunali interessate, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare gli esiti di cui al presente provvedimento per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
 10. di inviare la presente deliberazione ai Settori Assistenza Sanitaria e Tutela dell'Ambiente ed Ecologia, per quanto di rispettiva competenza;
 11. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento con allegato sul BURC e sul portale della Regione Campania.